

DETERMINAZIONE DSAI/13/2017/EFR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN
MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO DI
PRODUZIONE 2014**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 4 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 febbraio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 20 febbraio 2015);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori ed ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti *certificati verdi*, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 387/03);
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, impone al Gestore della Rete (ora Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.) di:
 - verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
 - comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti all'obbligo di cui sopra;
- la medesima disposizione normativa stabilisce che l'Autorità applica, ai soggetti inadempienti, sanzioni ai sensi della legge 481/95;
- con nota 26 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 2850), il GSE ha segnalato all'Autorità l'inadempimento da parte della società Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria (di seguito: Taranto Energia o società),

dell'obbligo di acquisto, per l'anno 2015, di 88.768 certificati verdi relativi all'energia elettrica prodotta nell'anno 2014.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Taranto Energia, di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. i) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria (P.Iva 07534100966) mediante PEC all'indirizzo



tarantoenergia@ilvapec.com, al dott. Piero Gnudi, all'avv. Corrado Carrubba e al prof. Enrico Laghi, in qualità di Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2015, al seguente indirizzo PEC tarantoenergiasrl@pecamministrazionestraordinaria.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 4 luglio 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro